



DICHIARAZIONI

Scadenza “variabile” delle dichiarazioni dei redditi e Irap

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari in attuazione della Riforma fiscale

Scopri di più

I decreti attuativi della Legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023) si sovrappongono nella **modifica del calendario di presentazione delle dichiarazioni**, in quanto:

- **a regime**, il D.Lgs. 1/2024 (recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari) stabilisce che, con **effetto dal 2.5.2024**, le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti Ires, devono **presentare le dichiarazioni fiscali** rispettivamente entro **il 30.9 dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero **entro l'ultimo giorno del nono mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per il periodo d'imposta in corso **al 31.12.2023**, l'[articolo 38, D.Lgs. 13/2024](#) (recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale) stabilisce che le **persone fisiche, le società di persone** ed i soggetti Ires devono presentare le dichiarazioni fiscali rispettivamente **entro il 15.10** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, o entro il **quindicesimo giorno del decimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La modifica intervenuta con il D.Lgs. 13/2024, che impatta nella gestione dei dichiarativi per il periodo d'imposta 2023, deve essere collegata all'introduzione del **nuovo concordato preventivo biennale**, per il quale dallo stesso Decreto è stato stabilito il termine per l'adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate al **prossimo 15.10.2024**, ossia in **corrispondenza della presentazione delle dichiarazioni**. È bene, tuttavia, osservare che la modifica del termine di presentazione delle dichiarazioni riguarda **non soltanto i soggetti** che possono aderire al **concordato preventivo biennale** (soggetti che applicano gli Isa ed i contribuenti forfetari), ma **tutti i contribuenti**, comprese, ad esempio, le **imprese e le società** che hanno un **volume di ricavi superiore alla soglia stabilita per l'applicazione degli Isa**.

In tale contesto, le modifiche inserite a regime ad opera del D.Lgs. 1/2024 **non toccano i termini di presentazione delle dichiarazioni** relative al **periodo d'imposta antecedente ad un'operazione straordinaria**, la cui caratteristica consiste nel fatto che **tale periodo non chiude al 31.12**. Le regole per la presentazione della dichiarazione del periodo antecedente a quello



di efficacia giuridica dell'operazione sono contenute negli [articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998](#), che **non sono state oggetto di variazione**. Tuttavia, la modifica intervenuta con il D.Lgs. 13/2024 può impattare per individuare il **termine di presentazione della dichiarazione** del periodo d'imposta “post” operazione straordinaria effettuata nel 2023, in quanto **tale periodo chiude al 31.12.2023**. Si prenda, ad esempio, la **trasformazione di una società di persone in società di capitali** deliberata con **effetto 20.10.2023**, nel qual caso:

- la dichiarazione del **periodo ante trasformazione** (dall'1.1.2023 al 19.10.2023) deve essere presentata **entro il 31.7.2024** (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di efficacia dell'operazione, ai sensi dell'[articolo 5-bis, D.P.R. 322/1998](#));
- la dichiarazione del periodo d'imposta **post trasformazione** (dal 20.10.2023 al 31.12.2023) deve essere presentata **entro il 15.10.2024** (quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'[articolo 38, D.Lgs. 13/2024](#)).

È, quindi, necessario porre **attenzione alle operazioni straordinarie** perfezionate nel corso del periodo d'imposta 2023, in quanto **si rendono applicabili disposizioni** normative differenti per individuare la scadenza dei modelli dichiarativi in relazione ai **due periodi d'imposta** che si formano **nell'anno solare 2023**. Per quello “ante” si applica la regola a regime prevista nel D.P.R. 322/1998, mentre per quello “post” si deve **aver riguardo alle regole “speciali”** previste per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2023 contenute nel D.Lgs. 13/2024.